

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE  
III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

ISTRUZIONI

PER

**L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEI CENSIMENTI  
E PER LE OPERAZIONI PRELIMINARI**





## CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

- |  |   |
|--|---|
| 1. Restituzione all'Istat, da parte dei comuni e degli uffici provinciali di censimento, dell'avviso di spedizione degli stampati, controfirmato per ricevuta  | entro due giorni dal ricevimento degli stampati   |
| 2. Comunicazione all'Istat dell'eventuale mancato arrivo del materiale   | 15 od 8 o 5 giorni dall'arrivo dell'avviso di spedizione degli stampati, come è precisato in nota (1) |
| 3. Comunicazione all'Istat, da parte dei prefetti, delle proposte relative al numero dei componenti l'ufficio provinciale di censimento  | 5 settembre   |
| 4. Costituzione degli uffici provinciali di censimento   | 15 settembre  |
| 5. Riunione nazionale e riunioni interprovinciali  | dal 18 al 30 settembre  |
| 6. Costituzione della commissione comunale di vigilanza e invio al prefetto della deliberazione relativa   | 20 settembre  |
| 7. Costituzione dell'ufficio comunale di censimento e invio dell'elenco dei componenti all'ufficio provinciale di censimento   | 25 settembre  |
| 8. Ultimazione della determinazione e delimitazione delle sezioni; ultimazione della formazione delle cartine topografiche di sezione; invio dell'elenco delle sezioni all'ufficio provinciale di censimento | 29 settembre  |
| 9. Consegna ai candidati ad ufficiale per il censimento della popolazione, per i quali sia stata accertata l'idoneità generica, del materiale utile alla loro preparazione                                   | 29 settembre  |
| 10. Costituzione della commissione provinciale di propaganda per i censimenti  | 1° ottobre  |
| 11. Riunioni intercomunali   | dal 1° al 6 ottobre   |
| 12. Costituzione della commissione e delle eventuali sottocommissioni per le prove d'idoneità  | 4 ottobre   |
| 13. Consegna ai candidati ad ufficiale per il censimento industriale e commerciale, per i quali sia stata accertata l'idoneità generica, del materiale utile alla loro preparazione                          | 6 ottobre   |
| 14. Prova, scritta e orale, degli ufficiali per il censimento della popolazione  | dall'8 al 15 ottobre  |

(1) — 15 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento compresi in una delle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

— 8 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento compresi in una delle seguenti regioni: Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia;

— 5 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento del Lazio.

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 15. Determinazione dei gruppi di sezioni, invio del relativo elenco agli uffici provinciali di censimento e intestazione cartelle per gli ufficiali del censimento industriale e commerciale | entro il 10 ottobre          |
| 16. Ultimazione degli itinerari di sezione   | 15 ottobre                   |
| 17. Prova, orale, degli ufficiali per il censimento industriale e commerciale  | dal 16 al 18 ottobre         |
| 18. Compilazione del verbale e della graduatoria relativi agli aspiranti ad ufficiale per il censimento della popolazione giudicati idonei   | 18 ottobre                   |
| 19. Invio al prefetto, per la ratifica, degli elenchi nominativi delle persone da nominare ufficiali di censimento della popolazione   | 19 ottobre                   |
| 20. Compilazione del verbale e della graduatoria relativi agli aspiranti ad ufficiale per il censimento industriale e commerciale giudicati idonei   | 20 ottobre                   |
| 21. Ultimazione della intestazione degli stati di sezione provvisori, dei fogli di famiglia e convivenza e delle cartelle di sezione   | 20 ottobre                   |
| 22. Affissione del manifesto relativo al censimento della popolazione  | 20 ottobre                   |
| 23. Invio al prefetto, per la ratifica, degli elenchi nominativi delle persone da nominare ufficiali di censimento per il censimento industriale e commerciale                               | 21 ottobre                   |
| 24. Istruzione degli ufficiali del censimento della popolazione  | dal 21 al 24 ottobre         |
| 25. Assunzione degli ufficiali per il censimento della popolazione   | 25 ottobre                   |
| 26. Distribuzione dei fogli per il censimento della popolazione  | dal 25 ottobre al 3 novembre |
| 27. Istruzione degli ufficiali del censimento industriale e commerciale  | dal 29 ottobre al 2 novembre |
| 28. Affissione del manifesto relativo al censimento industriale e commerciale  | 30 ottobre                   |
| 29. <b>DATA DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE</b>  | <b>4 NOVEMBRE</b>            |
| 30. Assunzione degli ufficiali per il censimento industriale e commerciale   | 5 novembre                   |
| 31. <b>DATA DEL CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE</b>   | <b>5 NOVEMBRE</b>            |
| 32. Distribuzione dei questionari per il censimento industriale e commerciale  | dal 5 al 10 novembre         |
| 33. Ritiro dei fogli del censimento della popolazione  | dal 5 al 19 novembre         |
| 34. Ritiro dei questionari del censimento industriale e commerciale  | dal 12 al 19 novembre        |
| 35. Restituzione all'ufficio provinciale di censimento, da parte dei comuni, degli stampati risultati eccedenti  | termine delle operazioni     |
| 36. Restituzione all'Istat, da parte degli uffici provinciali di censimento, degli stampati non utilizzati   | termine dei lavori           |

*N.B. — In relazione all'ultimo comma del paragrafo 12 lettera C, pag. 20, verificandosi il caso ivi specificato, le date relative ai vari adempimenti del censimento della popolazione valgono anche per gli adempimenti del censimento industriale e commerciale.*

## INDICE

PREMESSA . . . . .	pag.	7
1. — UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO . . . . .	»	7
2. — COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA . . . . .	»	8
3. — UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO . . . . .	»	9
4. — COMMISSIONE PROVINCIALE DI PROPAGANDA PER I CENSIMENTI . . . . .	»	10
5. — DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	10
6. — DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO . . . . .	»	10
A) Criteri normativi generali . . . . .	»	11
B) Criteri normativi per particolari zone di territorio . . . . .	»	11
C) Condizioni pregiudiziali per l'eventuale raggruppamento di due o più sezioni . . . . .	»	12
D) Limiti di sezione . . . . .	»	12
E) Contenuto delle sezioni . . . . .	»	12
F) Modalità formali della determinazione delle sezioni . . . . .	»	13
G) Indicazione delle sezioni sullo stradario e sull'insulario . . . . .	»	13
H) Gruppi di sezioni del censimento industriale e commerciale . . . . .	»	13
7. — CARTINE TOPOGRAFICHE DI SEZIONE . . . . .	»	14
8. — COMPILAZIONE DEGLI ITINERARI DI SEZIONE . . . . .	»	15
9. — ELENCO DELLE SEZIONI . . . . .	»	16
10. — MOVIMENTO E DEPOSITI PROVINCIALI DEGLI STAMPATI . . . . .	»	17
11. — INTESTAZIONE DEGLI STATI DI SEZIONE PROVVISORI, DEI FOGLI DI CENSIMENTO E DELLE CARTELLE . . . . .	»	18
12. — IDONEITA' E ASSUNZIONE DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	18
A) Idoneità dei candidati . . . . .	»	18
B) Prova d'idoneità dei candidati . . . . .	»	19
C) Assunzione degli ufficiali di censimento . . . . .	»	20
13. — MATERIALE DA CONSEGNARE AGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	21
14. — MANIFESTI DEI CENSIMENTI . . . . .	»	21
15. — ILLUSTRAZIONE DELLE ISTRUZIONI DI CENSIMENTO . . . . .	»	22

## APPENDICE

1. — ESEMPIO DI ELENCO DELLE SEZIONI RIEMPITO . . . . .	pag.	23
2. — ESEMPIO DI ELENCO DEI GRUPPI DI SEZIONI RIEMPITO . . . . .	»	24



## P R E M E S S A

Il perfetto svolgimento delle operazioni di raccolta dei dati — che costituisce la fase culminante di un censimento — dipende dalla accurata organizzazione periferica della rilevazione e dalla tempestiva esecuzione delle operazioni preliminari. È evidente, perciò, l'importanza degli adempimenti prescritti con le presenti istruzioni che, mentre nel passato venivano emanate distintamente con molteplici e successive circolari, raccolte ora in un insieme organico, pongono i comuni nella migliore condizione per predisporre ed eseguirne le suddette operazioni.

**1. UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.** — L'ufficio comunale di censimento ha il compito: *a)* di predisporre ed effettuare le operazioni preliminari di censimento (eventualmente con la collaborazione dell'ufficio tecnico e di altri uffici competenti, per quanto concerne la preparazione del terzo esemplare del piano topografico e delle cartine topografiche di sezione); *b)* di predisporre, far effettuare dagli ufficiali di censimento e sorvegliare le operazioni di raccolta dei dati; *c)* di effettuare le operazioni di revisione, riepilogo e spedizione del materiale di censimento.

Il presente fascicolo contiene le istruzioni relative agli adempimenti di cui alla lettera *a)*; quelli successivi conterranno le istruzioni relative agli adempimenti di cui alle lettere *b)* e *c)*.

All'ufficio comunale di censimento — costituito a cura del sindaco ed al quale deve essere preposto il segretario del comune o il capo del servizio comunale di statistica o altro funzionario di concetto particolarmente preparato — devono essere assegnati *impiegati del comune idonei* (per capacità, diligenza, rendimento, tempestività, segretezza e spirito di abnegazione), in numero sufficiente ad assolvere con la massima regolarità e nel modo più agevole i compiti che saranno loro affidati, tenendo conto della particolare attitudine di ciascuno. Pertanto, è opportuno scegliere sin d'ora, tra gli impiegati del comune, quelli che sembrano possedere i requisiti indicati per l'assolvimento di quei compiti, stabilendone il numero strettamente necessario, anche se in un primo tempo provvisorio, sulla base degli adempimenti contemplati nelle presenti istruzioni e, per quelli successivi (in attesa delle istruzioni relative), sulla base delle operazioni presunte col sussidio dell'esperienza del passato. È anche conveniente far eseguire, appena possibile, esperimenti intesi ad accertare l'idoneità specifica degli impiegati stessi.

L'assegnazione all'ufficio comunale di censimento degli impiegati necessari dovrà essere effettuata a mano a mano che, passando da una fase all'altra delle operazioni di censimento, se ne presenti la necessità.

Intanto, occorre che siano prescelti gli impiegati comunali che devono dirigere ed eseguire le operazioni preliminari di censimento cui si riferiscono le presenti istruzioni. Com'è ovvio, il numero di impiegati comunali da assegnare gradualmente all'ufficio deve essere sufficiente, come già detto, in relazione ai lavori da eseguire, ma non eccessivo, al fine di evitare, come l'esperienza dimostra, che i lavori stessi possano esserne intralciati a causa di un'inutile pletora di addetti. Nei piccoli comuni si potrà addirittura verificare il caso che, almeno in questa prima fase dei lavori preliminari, lo ufficio comunale di censimento sia impersonato dal solo segretario comunale.

È indispensabile, inoltre, che all'ufficio comunale di censimento siano assegnati locali propri, ubicati nella stessa sede comunale quando ne esista la possibilità, e di ampiezza tale da assicurare la custodia e il movimento del materiale di censimento,

nonché il regolare svolgimento dei lavori d'ufficio e, in particolare, di quelli inerenti alla revisione cui il materiale anzidetto dovrà essere sottoposto. Pertanto, detti locali dovranno essere opportunamente attrezzati di tavoli, sedie, scaffalature, ecc., in numero adeguato agli impiegati che vi dovranno essere addetti ed alla mole del materiale di censimento.

Assolti regolarmente tutti gli adempimenti anzidetti, quando l'ufficio dovrà entrare in funzione potrà farlo senza ulteriore indugio.

L'ufficio comunale di censimento deve essere definitivamente costituito entro il 25 settembre e i comuni dovranno darne subito formale assicurazione scritta al rispettivo ufficio provinciale di censimento, segnalando il cognome e nome di tutti gli addetti (compreso il dirigente), il titolo di studio posseduto, le mansioni normalmente esplicate presso l'amministrazione comunale.

**2. COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.** — La commissione comunale di vigilanza deve accertare che: *a)* l'ufficio comunale di censimento sia stato regolarmente costituito; *b)* gli ufficiali di censimento assunti abbiano superato la prescritta prova di idoneità; *c)* la consegna ed il ritiro dei fogli siano stati regolarmente effettuati; *d)* l'ufficio comunale abbia compiuto la revisione dei fogli compilati.

Nel periodo precedente alla consegna dei modelli di rilevazione (fogli di famiglia e di convivenza, questionari del censimento industriale e commerciale) e durante la consegna stessa, la commissione, sia direttamente, sia per tramite delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei parroci, degli insegnanti, dei rappresentanti della stampa locale, dovrà svolgere un'attiva e vasta opera di propaganda, tendente, fra l'altro, ad illuminare i censiti sulle modalità di compilazione dei fogli e questionari di censimento e ad eliminare qualsiasi preoccupazione di carattere fiscale o di altra natura. A quest'ultimo riguardo, dovrà essere chiaramente detto che i fogli e questionari di censimento sono documenti segreti e le notizie in essi contenute non possono essere comunicate a chicchessia e, in particolare, a nessun ufficio, ente, istituto, organizzazione, ecc., che possa valersene, in modo diretto o indiretto, a scopo di imposizione fiscale o di contributo di qualsiasi genere.

Durante il periodo di compilazione dei fogli e questionari di censimento, la commissione deve svolgere, direttamente e indirettamente, una vasta opera di assistenza tecnica, specialmente presso i censiti delle classi che ne hanno maggiormente bisogno.

La commissione comunale di vigilanza, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è composta: di 6 membri per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; da 6 a 10 membri per i comuni con popolazione residente da 10.001 a 30.000 abitanti; da 10 a 14 membri per i comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti.

A far parte della commissione devono essere chiamati: *a)* il direttore didattico o, in mancanza, un insegnante elementare designato dal provveditore agli studi e, nei comuni capoluoghi di provincia, anche un rappresentante del provveditorato agli studi; *b)* un parroco designato dall'ordinario diocesano; *c)* rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; *d)* esperti in materia di rilevazioni statistiche, fino a raggiungere il numero dei componenti fissato per il comune. Il dirigente dell'ufficio comunale di censimento funge da segretario della commissione.

La commissione dovrà entrare in funzione il 20 settembre.

Nella deliberazione del sindaco che istituisce la commissione comunale di vigilanza devono risultare il cognome e il nome dei componenti e la professione normalmente esercitata dagli stessi. Copia autentica della deliberazione deve essere immediatamente trasmessa al prefetto della provincia.



**3. UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO.** — L'ufficio provinciale di censimento, posto alle immediate dipendenze del prefetto e con sede presso l'ufficio provinciale di statistica, ha il compito di vigilare in loco su tutte le operazioni che devono essere compiute dai comuni e, in particolare, deve: *a)* accertare l'efficiente organizzazione dell'ufficio comunale di censimento; *b)* vigilare sulla regolare esecuzione delle operazioni di raccolta dei dati; *c)* controllare una parte dei fogli e questionari riveduti dall'ufficio comunale di censimento e da questo dichiarati regolari, allo scopo di accertare l'esattezza della revisione; *d)* verificare l'esatta compilazione degli stati di sezione provvisori e definitivi e del prospetto riassuntivo; *e)* accertare che il materiale di censimento sia stato confezionato per la spedizione nei modi prescritti; *f)* vigilare sulla tempestiva esecuzione di tutte le operazioni.

L'attività dell'ufficio provinciale è di natura preminentemente ispettiva e perchè essa possa svolgersi proficuamente si rende necessario suddividere la provincia in zone, da affidare ad appositi ispettori provinciali (un ispettore per ogni zona).

Ogni zona deve comprendere un numero di comuni adeguato alla possibilità di sorveglianza dell'ispettore: in linea di massima, laddove predominano i piccoli comuni ubicati l'uno vicino all'altro, la zona potrà comprenderne una quindicina e, se distanti l'uno dall'altro, una decina; mentre, nel caso di comuni di una certa importanza demografica, il numero anzidetto deve essere opportunamente diminuito, in modo che la zona comprenda, approssimativamente, una popolazione di circa 50 mila abitanti. Il comune capoluogo di provincia costituisce comunque zona a se stante e la vigilanza su di essa deve essere esercitata dal dirigente l'ufficio provinciale di censimento.

L'ispettore provinciale è responsabile della regolarità di esecuzione dei censimenti e di tutte le operazioni connesse nell'ambito dei comuni che fanno parte della zona a lui assegnata. In caso di accertate negligenze, manchevolezze o irregolarità, egli deve immediatamente avvertirne il sindaco, richiedendo il suo intervento perchè siano presi i provvedimenti necessari per rimediarvi immediatamente; se tale intervento non si verificasse o non fosse tempestivo ed efficace, dovrà essere subito informato il prefetto, per il tramite del dirigente l'ufficio provinciale di censimento, affinchè egli possa tempestivamente prendere gli opportuni provvedimenti. Le irregolarità più gravi devono essere subito segnalate, dal prefetto o dal dirigente l'ufficio provinciale di censimento, all'Istituto centrale di statistica.

La scelta degli ispettori deve essere fatta con la massima oculatezza: l'ispettore, oltre a conoscere perfettamente le norme del censimento e tutte le istruzioni impartite, deve possedere alto senso di responsabilità, autorità, correttezza di modi, spirito di abnegazione.

L'ufficio provinciale di censimento — quale organo esecutivo del prefetto, cui è affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia — è composto del dirigente, nella persona del direttore dell'ufficio provinciale del commercio e dell'industria nella sua veste di dirigente l'ufficio provinciale di statistica, del capo e di altri funzionari di quest'ultimo ufficio, nonchè, in caso di insufficienza, anche di altri impiegati di concetto della prefettura, della camera di commercio, del comune capoluogo di provincia, o di altri uffici pubblici locali, in qualità di ispettori provinciali. Per il censimento industriale e commerciale possono essere chiamate a prestare la loro opera presso l'ufficio provinciale di censimento anche altre persone esperte in materia di rilevazioni economiche.

Il numero degli ispettori provinciali sarà determinato dall'Istituto centrale di statistica previo parere del prefetto. Le proposte relative devono essere fatte pervenire dal prefetto all'Istituto centrale di statistica entro il 5 settembre.

L'ufficio provinciale di censimento dovrà entrare in funzione il 15 settembre.

Nel decreto prefettizio che istituisce l'ufficio provinciale di censimento devono risultare: il cognome, nome e paternità del dirigente e degli ispettori provinciali; il titolo di studio posseduto da ciascuno di essi; l'amministrazione dalla quale dipendono e le mansioni normalmente in essa esplicate; i comuni della provincia affidati a ciascun ispettore.

Copia autentica del decreto anzidetto deve essere immediatamente trasmessa, a cura del prefetto, all'Istituto centrale di statistica.

**4. COMMISSIONE PROVINCIALE DI PROPAGANDA PER I CENSIMENTI.** — La commissione provinciale di propaganda per i censimenti ha il compito: *a)* di predisporre un piano organico di propaganda in sede provinciale; *b)* di interessare i sindaci dei comuni per far sì che in ogni centro abitato sia effettuata la propaganda richiesta; *c)* di interessare gli esponenti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le autorità ecclesiastiche, i dirigenti della scuola, i rappresentanti della stampa locale, perché nell'ambito delle proprie competenze diano un efficace apporto all'opera di propaganda.

La propaganda deve mirare, principalmente, a mettere in luce le finalità dei censimenti, ad eliminare ogni preoccupazione di carattere fiscale, ad incitare gli interessati perché rispondano con assoluta verità e tranquillità a tutti i quesiti posti nei modelli di rilevazione; dalla sua efficacia dipende, in gran parte, la riuscita dei censimenti.

Il piano di propaganda deve essere svolto gradualmente e questa deve essere intensificata nel periodo dal 21 ottobre al 10 novembre 1951.

La commissione provinciale di propaganda per i censimenti, costituita a cura del prefetto e da lui presieduta è composta: *a)* del presidente della camera di commercio, industria e agricoltura, in qualità di vice presidente; *b)* del direttore dell'ufficio provinciale del commercio e dell'industria e del segretario della camera di commercio, industria e agricoltura; *c)* di uno o più rappresentanti delle principali organizzazioni dei datori di lavoro; *d)* di uno o più rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori; *e)* di un delegato della curia vescovile; *f)* di un rappresentante del provveditorato agli studi; *g)* di eventuali altri esperti in materia di censimenti e di propaganda. Il capo dell'ufficio provinciale di statistica vi esercita le funzioni di segretario.

La commissione, con sede presso la prefettura, dovrà entrare in funzione il 1° ottobre 1951.

Nel decreto prefettizio che istituisce la commissione provinciale di propaganda per i censimenti devono risultare il cognome e nome dei componenti e l'ente rappresentato.

Copia autentica del decreto anzidetto deve essere immediatamente trasmessa, a cura del prefetto, all'Istituto centrale di statistica.

**5. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI UFFICIALI DI CENSIMENTO.** — Il numero di ufficiali di censimento occorrenti a ciascun comune sarà fissato dall'Istituto centrale di statistica, tenuto conto delle motivate proposte dei sindaci debitamente vagliate dagli uffici provinciali di statistica e degli altri elementi in possesso dell'Istituto.

Il numero di ufficiali di censimento fissato per i singoli comuni sarà comunicato tempestivamente al competente ufficio provinciale, che dovrà provvedere immediatamente a informarne i comuni della propria giurisdizione.

**6. DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO.** — La suddivisione delle frazioni geografiche in sezioni ha lo scopo di determinare e delimitare le aree delle unità territoriali (sezioni di censimento) da assegnare, nella misura di una o più, a ciascuno degli ufficiali di censimento del comune.

A) **Criteri normativi generali.** — Nella determinazione dell'ampiezza delle sezioni si tenga sempre presente che ciascun ufficiale di censimento deve rilevare, di norma, un numero di famiglie compreso tra 220 e 500, variabile, tra i due estremi, in funzione, sia del grado di agglomerazione della popolazione, sia delle condizioni di viabilità del territorio. Infatti, le famiglie abitanti in sedi di dimora aggregate sono più speditamente censibili che non quelle abitanti in sedi di dimora sparse, così come le sedi di dimora sparse saranno più speditamente raggiungibili quanto migliori si presentino le condizioni di viabilità; senza dire dell'influenza che sul tempo necessario alla rilevazione può avere il grado di cultura della popolazione: più basso (e perciò richiedente maggior tempo) nella campagna; più alto (e quindi richiedente minor tempo) nei centri abitati, in particolare nelle città.

Il massimo di 500 famiglie si riferisce a territorio con case addensate e a piani molteplici; il minimo di 220 famiglie si riferisce a territorio con case sparse, di norma molto distanti fra loro e mal servite da vie di comunicazione.

È evidente che la sezione di censimento deve avere continuità territoriale.

Unica eccezione ammessa è nel caso di elementi territoriali (od isolotti) il cui insieme forma un'unica frazione geografica relativa ad isole amministrative o marittime o lacuali, che possono costituire un'unica sezione di censimento.

B) **Criteri normativi per particolari zone di territorio.** — La suddivisione ideale del territorio in sezioni sarebbe quella che permettesse la determinazione di sezioni, ciascuna corrispondente alle possibilità di rilevazione di un ufficiale di censimento. Però, è frequente il caso di particolari zone di territorio per le quali la suddivisione in sezioni richiede l'applicazione di criteri in parte difformi da quello generale sopra enunciato. Trattasi di quelle zone che, per una o per altra ragione, devono essere costituite in sezioni a se stanti.

Qui di seguito si elencano le particolari zone di territorio in questione, con l'indicazione della ragione per la quale devono essere costituite in sezioni a se stanti:

a) *frazioni geografiche scarsamente popolate*: dato che una sezione non deve comprendere territorio appartenente a frazioni geografiche diverse, tutte le volte che le famiglie residenti in una frazione geografica non raggiungano il minimo di 220, la sezione di censimento deve coincidere con la frazione geografica;

b) *zone di territorio aggregate ad un comune per effetto di variazione territoriale*: ciascuna zona aggregata deve essere costituita in una o più sezioni di censimento che non comprendano altra parte del territorio comunale.

Dovendosi, però, rispettare il principio che una sezione non deve comprendere territori appartenenti a frazioni geografiche diverse, qualora la zona aggregata sia situata in più di una frazione geografica, la parte compresa in ogni frazione deve essere costituita in una o più sezioni di censimento;

c) *frazioni di ordine amministrativo-finanziario e altre circoscrizioni territoriali di interesse del comune*: è lasciata facoltà ai comuni di costituire in una o più sezioni di censimento, purchè siano rispettati i limiti di frazione geografica, anche le frazioni di ordine amministrativo-finanziario (o altre circoscrizioni territoriali: parrocchie, rioni, quartieri e simili, zone statistiche, ecc.);

d) *sezioni di natanti*: in ogni frazione geografica delimitata, in parte o interamente, dal mare o che comprenda laghi o parti di lago o che sia attraversata da fiumi dovrà essere istituita, se del caso, una sezione a se stante per la popolazione da censire a bordo di navi, barche e natanti in genere (qualora il numero dei natanti fosse eccessivo per una sola sezione possono essere istituite più sezioni).

**C) Condizioni pregiudiziali per l'eventuale raggruppamento di due o più sezioni.** — L'adozione dei criteri normativi di cui alla lettera B) potrà portare alla determinazione di sezioni di censimento con poche famiglie e comunque in numero inferiore al minimo stabilito di 220. In tali casi, ad un ufficiale di censimento saranno assegnate due o più sezioni.

Pertanto, il comune, nel procedere alla determinazione e delimitazione delle sezioni, dovrà tener presente tale possibilità e dovrà quindi suddividere le frazioni in modo tale da poter assegnare ad un ufficiale una o più sezioni che soddisfino nel complesso ai criteri normativi generali (numero di famiglie e, possibilmente, continuità territoriale).

**D) Limiti di sezione.** — Nel determinare i limiti di sezione deve essere, anzitutto, tenuto presente che È VIETATO, IN OGNI CASO, DI COSTITUIRE SEZIONI DI CENSIMENTO CHE COMPRENDANO TERRITORIO DI DUE O PIÙ FRAZIONI GEOGRAFICHE, che siano cioè a cavallo dei limiti di frazione geografica (quelli tracciati in verde sul piano topografico).

Analogamente, nella ripartizione sezionale delle frazioni geografiche con due o più centri abitati, È VIETATO DI COSTITUIRE SEZIONI DI CENSIMENTO CHE COMPRENDANO EDIFICI FACENTI PARTE DI CENTRI ABITATI DIFFERENTI.

Infine, mentre una sezione può comprendere più nuclei abitati, NON È AMMESSO CHE COMPRENDA PARTI DI NUCLEO, cioè uno stesso nucleo non può essere scisso in sezioni diverse.

I limiti di sezione, per la parte che non coincide coi limiti di frazione, devono essere stabiliti:

a) nei centri abitati, in modo da seguire gli assi stradali, EVITANDO, CIOÈ, CHE GLI EDIFICI SIANO TAGLIATI DAI LIMITI DI SEZIONE, salvo il caso di edifici parzialmente collegati da elementi costruttivi (archi, ponti coperti e simili) già delimitati come isolati separati; nel caso di un isolato che comprenda un numero di famiglie notevolmente superiore al massimo di 500 già citato, l'isolato stesso potrà costituire un'unica sezione da affidare ad un ufficiale di censimento, responsabile della rilevazione, che sarà coadiuvato nel suo compito da altro o da altri ufficiali, oppure l'isolato potrà essere diviso in due o più sezioni (secondo il numero delle famiglie comprese), usando, però, tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che, nella fase della raccolta dei dati, si possa incorrere in omissioni o duplicazioni di rilevazione;

b) nel territorio esterno ai centri abitati, in modo da seguire, per quanto possibile, gli assi dei corsi d'acqua o dei canali, le linee di dislivello e simili caratteri del terreno, oppure i confini poderali o gli assi stradali; tuttavia, quando sorgessero su un lato di una strada poche case con alle spalle una zona di terreno impervio, esse potranno essere incluse nella sezione che comprende il territorio dell'opposto lato della strada.

**E) Contenuto delle sezioni.** — Al fine di evitare ogni equivoco, si precisa che una sezione può comprendere:

- a) un solo centro abitato o parte di esso;
- b) un solo nucleo abitato o più nuclei abitati, ma non parte di nucleo;
- c) solo case sparse;
- d) un solo centro abitato o parte di esso, un solo o più nuclei abitati e case sparse;
- e) un solo centro abitato o parte di esso e un solo o più nuclei abitati;
- f) un solo centro abitato o parte di esso e case sparse;
- g) un solo o più nuclei abitati e case sparse;

- h) una zona disabitata : in tal caso la sezione corrisponde ad una frazione geografica speciale relativa ad aree di alta montagna, o a paludi, o a laghi o parti di lago ;  
i) natanti su cui si trovino persone da censire.

**F) Modalità formali della determinazione delle sezioni.** — Le sezioni di censimento devono essere numerate in ordine progressivo *unico per l'intero comune* : **NON SONO ASSOLUTAMENTE AMMESSI ALTRI CRITERI DI NUMERAZIONE**. Si avverte, inoltre, che le sezioni di censimento che comprendono isolati o edifici appartenenti ad uno stesso centro abitato o ad uno stesso rione, sestiere o quartiere e simili, devono essere contrassegnate da numeri d'ordine consecutivi.

In ciascuna frazione geografica la eventuale o le eventuali sezioni relative ai natanti devono essere numerate per ultime, cioè successivamente alle altre.

I limiti delle sezioni di censimento devono essere tracciati (con linea sottile rossa) sul **TERZO ESEMPLARE** delle tavolette già in possesso dei comuni (v. paragr. 13 a pag. 17 delle Istruzioni per la formazione del piano topografico, fascicolo 1). Per le parti delle tavolette riflettenti l'area di grossi centri abitati, sulle quali, data la densità dell'abitato e il relativamente grande numero di sezioni di censimento, il tracciamento dei limiti di queste ultime non sarebbe possibile o non riuscirebbe chiaro, si dovranno usare carte ingrandite ad una scala conveniente (per es. al 5.000), tenendo presente tuttavia che la delimitazione delle sezioni, anche su tali carte ingrandite, ha solo carattere orientativo per l'ufficio, essendo fatta allo scopo di avere un quadro panoramico di tutte le sezioni di uno stesso centro.

Sulle tavolette e sugli ingrandimenti anzidetti, ciascuna sezione deve essere contrassegnata con il proprio numero distintivo.

Prima del tracciamento dei limiti di sezione, sulle tavolette stesse devono essere riportati in conformità del piano topografico restituito approvato dall'Istituto centrale di statistica : con matita rossa il confine comunale, con matita verde i limiti di frazione, con matita azzurra le delimitazioni dei centri e con matita marrone quelle dei nuclei.

La delimitazione delle sezioni di censimento sul piano topografico deve essere ultimata entro il 29 settembre.

**G) Indicazione delle sezioni sullo stradario e sull'insulario.** — Effettuata la numerazione delle sezioni, i relativi numeri distintivi devono essere riportati sullo stradario, con le modalità indicate a pagina 21 delle Istruzioni per l'ordinamento ecografico (fascicolo 2).

Per i centri abitati nei quali sia stato adottato l'ordinamento per isolato, i numeri distintivi delle sezioni devono essere riportati sull'insulario : nella prima delle 3 colonne riservate alle sezioni dei censimenti demografici (nella cui testata deve essere scritto « 1951 ») dovrà essere indicato, per ciascun isolato, il numero della sezione nella quale è compreso l'isolato stesso (vedi fac-simile dello schema di insulario riportato a pag. 22 del citato fascicolo 2).

**H) Gruppi di sezioni del censimento industriale e commerciale.** — Per quanto concerne il censimento industriale e commerciale, a ciascun ufficiale di censimento deve essere affidato un **GRUPPO DI SEZIONI**, che nel complesso comprenda, di norma, 200 unità di censimento. Tali gruppi devono essere contraddistinti con una propria numerazione progressiva preceduta dalla lettera G (G1, G2, G3, G4, .....).

I gruppi di sezioni devono essere determinati entro il 10 ottobre.

Il numero distintivo di ciascun gruppo deve essere riportato sullo stradario, con le modalità indicate a pag. 21 del fascicolo 2. Per i centri abitati nei quali sia stato adottato l'ordinamento per isolato, i numeri distintivi dei gruppi di sezioni devono essere riportati sull'insulario: nella prima delle 3 colonne riservate alle sezioni dei censimenti economici (nella cui testata deve essere scritto «1951») dovrà essere indicato, per ciascun isolato, il numero del gruppo di sezioni nel quale è compreso l'isolato stesso.

**7. CARTINE TOPOGRAFICHE DI SEZIONE.** — Per ogni sezione di censimento deve essere predisposta la relativa cartina topografica sulla quale si devono indicare:

a) le aree di circolazione di ogni ordine e grado, con le relative *denominazioni* ;  
b) i *numeri civici* estremi di ciascun tratto di area di circolazione compreso tra due altre aree di circolazione ;

c) il *numero di ciascun isolato*, da porsi entro lo spazio indicante l'isolato stesso (per i centri abitati per i quali sia stato adottato l'ordinamento per isolato) ;

d) la *linea di delimitazione* del centro (qualora la sezione comprenda anche territorio esterno al centro) come risulta dal piano topografico, e la denominazione del centro stesso ;

e) la *linea di delimitazione* di ciascun nucleo (qualora la sezione comprenda solo o anche territorio esterno ai centri) come risulta dal piano topografico, e la denominazione di ciascun nucleo ;

f) tutti gli *altri particolari segni* topografici orientativi che si ritenessero opportuni.

Allo scopo di agevolare la consultazione della cartina, sarebbe desiderabile che i poligoni (quadrati, rettangoli, ecc.) rappresentanti gli isolati fossero colorati (ad es. in rosa tenue).

Le cartine delle sezioni comprendenti un centro abitato o parte di centro abitato devono essere tracciate in scala sufficientemente grande (per es. 1 : 1000 o 1 : 2000) ; anche per le cartine relative a sezioni comprendenti soltanto territorio esterno ai centri sarà opportuno adottare una scala maggiore di quella delle tavolette del piano topografico (ad es. 1 : 5000 o 1 : 10000). La scelta della scala maggiore o minore è, evidentemente, in relazione all'insediamento fitto o rado delle dimore (isolati o edifici).

Le cartine di sezione devono essere tracciate utilizzando le piante planimetriche o, in mancanza, le mappe catastali o i quadri d'unione delle mappe stesse o, al caso, i piani topografici. Il tracciamento deve essere effettuato mediante lucidatura se la scala delle cartine sarà identica a quella delle piante, mappe o quadri d'unione ; nel caso debbano essere in scala maggiore dovrà essere effettuato mediante un qualunque sistema d'ingrandimento (pantografo, scalimetro, carta millimetrata, reticolato, fotografia).

Qualora il comune non posseda piante planimetriche e non possa procurarsi le mappe o quadri d'unione catastali, le cartine delle sezioni potranno essere tracciate a occhio, da persona che conosca il territorio stesso o con l'assistenza di essa, desumendo gli elementi essenziali dalle tavolette del piano topografico ed integrandoli con quelli risultanti dalla conoscenza del territorio e da eventuali sopralluoghi. Quando non sia possibile fare di più, basterà che le cartine illustrino graficamente: a) le aree di circolazione e i confini di altra natura che delimitano le sezioni ; b) le principali aree di circolazione comprese nel territorio delle sezioni e, quando si tratti di sezioni di campagna, la posizione approssimata e generica dei nuclei abitati. Anche così ridotte, le cartine costituiscono pur sempre un ausilio per l'ufficiale di censimento, tanta è l'efficacia — per una più nitida e sicura rappresentazione mentale — della traduzione grafica dei

luoghi che si devono attraversare e riattraversare per assolvere caratteristici adempimenti come quelli affidati agli ufficiali di censimento.

Per facilitare la consultazione delle cartine e per evitarne il facile deterioramento sarà bene che esse siano incollate su di un cartone, che poi, se del caso, sarà piegato a mo' di cartella.

Le cartine di sezione devono essere ultimate entro il 29 settembre.

**8. COMPILAZIONE DEGLI ITINERARI DI SEZIONE.** — L'itinerario di sezione (mod. CP 6) è il documento che deve orientare l'ufficiale di censimento nei suoi spostamenti nelle aree di circolazione della propria sezione, per l'adempimento della raccolta dei dati e deve quindi indicare il percorso più razionale, cioè quello che riduce al minimo possibile il numero e la durata degli spostamenti stessi. Quanto meno facile e più laboriosa riesca la determinazione del percorso, tanto più utile il documento in questione riuscirà all'ufficiale di censimento, al quale risparmierà quella stessa fatica che perciò è opportuno sia sopportata dall'ufficio di censimento. L'ufficiale di censimento, liberato da ogni preoccupazione al riguardo, sarà in grado di svolgere più speditamente il proprio compito.

L'itinerario di sezione deve essere intestato alla sezione di censimento cui si riferisce e perciò su di esso devono essere indicati il numero della sezione, la frazione geografica in cui essa è compresa, nonchè i limiti che circoscrivono la sezione stessa, cioè le aree di circolazione, i confini naturali, i confini poderali, ecc. che la delimitano.

Nel caso di sezioni che contengano territorio relativo ad un centro con regolare rete stradale e territorio esterno al centro stesso, la delimitazione del centro dovrà risultare nettamente dall'itinerario, che dovrà, perciò, essere compilato in due parti distinte: prima quella concernente il centro e poi quella concernente il territorio esterno al centro.

Per i centri nei quali sia stato adottato l'ordinamento per isolato, è essenziale che nell'itinerario di sezione gli isolati siano elencati in modo che l'ufficiale di censimento passi da un isolato a quello più vicino e ciò anche nel caso in cui una tale elencazione non coincida con l'ordine progressivo dei numeri d'isolato. L'ufficiale di censimento (come sarà precisato nelle istruzioni che saranno a suo tempo impartite per la raccolta dei dati) non deve passare da un isolato al successivo, se non dopo espletate tutte le operazioni relative ad ogni fase del suo compito. Per facilitargli l'assolvimento di questo, sull'itinerario di sezione si devono indicare, per ogni isolato, tutti i tratti di aree di circolazione che lo delimitano e, per ogni tratto di queste, i rispettivi numeri civici estremi relativi all'isolato stesso.

Anche per i centri abitati dotati di regolare rete stradale, nei quali non sia stato adottato l'ordinamento per isolato, sarà opportuno seguire il medesimo criterio indicato per i centri con l'ordinamento per isolato, qualora non ostino particolari difficoltà topografiche. Sussistendo queste, l'itinerario di sezione relativo ad essi deve essere compilato per aree di circolazione (vie, piazze, ecc.), poste nell'ordine in cui devono essere percorse dall'ufficiale di censimento, con l'indicazione, per ciascuna area, dei numeri civici estremi.

Per le sezioni relative a territorio esterno ai centri con regolare rete stradale, il criterio di compilazione dell'itinerario deve essere in ogni caso legato all'ordinamento della numerazione civica, e quindi:

a) se la numerazione è ordinata per frazione, devono essere indicati, oltre al nome della frazione, i numeri civici estremi compresi nella sezione, mettendo in evidenza, nella colonna delle annotazioni, gli eventuali numeri compresi tra quei due estremi ma relativi a case situate in altra sezione; sarà opportuno indicare, inoltre, se del caso, altri



elementi (denominazioni di località, di case sparse, ecc.) che agevolino l'ufficiale di censimento a formarsi un'idea esatta del percorso da seguire nell'interno della sezione ;

b) se la numerazione civica è ordinata, invece, per località, sull'itinerario dovranno essere elencate tutte le località comprese nella sezione, in successione topografica (cioè nell'ordine che richieda all'ufficiale di censimento il percorso minimo), ciascuna con i numeri civici estremi ;

c) infine, se la numerazione civica è ordinata per strade esterne, queste dovranno essere elencate, con l'indicazione dei numeri civici estremi relativi alla parte di esse compresa nella sezione, nell'ordine in cui dovranno essere percorse dall'ufficiale di censimento.

I numeri civici estremi devono essere indicati nelle apposite colonne dell'itinerario di sezione, con le seguenti modalità :

a) nel caso di numerazione civica normale (dispari da un lato e pari dall'altro), usare le quattro colonne se all'ufficiale di censimento siano stati assegnati i due lati della strada o parte di essi ; usare due colonne nel caso in cui gliene sia stato assegnato uno solo o parte di esso ;

b) nel caso di numerazione continua (dispari e pari dallo stesso lato della strada, numerazione delle piazze, numerazione unica per l'intera frazione o località), usare le prime due colonne ;

c) per i pochi comuni dove esista una doppia numerazione (nera e rossa), usare le quattro colonne su due righe se all'ufficiale di censimento siano stati assegnati i due lati della strada o parte di essi ; usare le quattro colonne su una riga nel caso in cui gliene sia stato assegnato uno solo o parte di esso.

Nell'itinerario di sezione non devono essere messi in evidenza i numeri mancanti e i numeri ripetuti, salvo che si tratti, in quest'ultimo caso, di numeri estremi.

Gli itinerari di sezione devono essere ultimati entro il 15 ottobre.

**9. ELENCO DELLE SEZIONI.** — Effettuata la determinazione e la delimitazione delle sezioni di censimento, l'ufficio comunale di censimento deve compilare l'elenco delle sezioni, del quale è riportato, in appendice, un fac-simile debitamente compilato a mo' d'esempio, riferito al « Comune ideale dimostrativo » di cui al fascicolo 1.

L'elenco consta di due parti : nella prima le sezioni sono distinte per frazione geografica, nella seconda le sezioni sono raggruppate per ufficiale di censimento della popolazione.

Nella prima parte del prospetto, le frazioni geografiche devono essere indicate (lettera e denominazione) in ordine alfabetico di lettera distintiva. Per ogni frazione geografica devono essere elencati i numeri distintivi delle relative sezioni, in modo che tutte le sezioni del comune risultino elencate progressivamente.

Nella seconda parte del prospetto, in ogni riga deve essere indicato il numero distintivo della sezione o delle sezioni affidate ad uno stesso ufficiale di censimento.

L'elenco delle sezioni deve essere inviato all'ufficio provinciale di censimento entro il 29 settembre.

Per quanto concerne il censimento industriale, l'ufficio comunale di censimento deve compilare l'elenco dei gruppi di sezioni, del quale è riportato, in appendice, un fac-simile debitamente compilato a mo' d'esempio. Nella prima colonna dell'elenco devono essere indicati, in ordine progressivo, i numeri distintivi dei gruppi ; nella seconda colonna, in corrispondenza di ciascun gruppo, devono essere indicati i numeri distintivi delle sezioni che costituiscono il gruppo medesimo.

L'elenco dei gruppi di sezioni deve essere inviato all'ufficio provinciale di censimento entro il 10 ottobre.



**10. MOVIMENTO E DEPOSITI PROVINCIALI DEGLI STAMPATI.** — L'Istituto centrale di statistica provvederà a spedire, *direttamente a ciascun comune*, tutti gli stampati occorrenti per il censimento della popolazione; il quantitativo di stampati di ogni singolo modello sarà determinato in base ai dati più recenti della popolazione di ciascun comune, convenientemente maggiorato per ragioni prudenziali.

Gli stampati per il censimento industriale e commerciale saranno spediti dall'Istituto agli uffici provinciali di censimento, che provvederanno a distribuirli ai comuni, il cui presumibile fabbisogno sarà stimato in base ad elementi desunti dall'anagrafe delle ditte e da altre fonti.

La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti avranno corso in franchigia postale e godranno del trasporto gratuito sulle ferrovie dello stato, sulle ferrovie in concessione e sulle linee di navigazione in concessione. Le spese per le eventuali soste presso le stazioni saranno a carico dei destinatari.

Gli stampati spediti dall'Istituto ai comuni e agli uffici provinciali saranno confezionati in pacchi contraddistinti ciascuno da una frazione con indicato al numeratore il numero progressivo del pacco e al denominatore il numero complessivo di tutti i pacchi; quando si tratti di un solo pacco, in luogo della frazione sarà scritto « pacco unico ».

Per ogni spedizione di materiale, l'Istituto trasmetterà, a parte, all'ufficio destinatario, un avviso di spedizione degli stampati. In base ad esso, i comuni e gli uffici provinciali devono controllare i quantitativi ricevuti e poi restituire all'Istituto l'avviso stesso, con l'indicazione delle eventuali differenze di stampati ricevuti in meno o in più.

Trascorsi 15 od 8 o 5 giorni, come è precisato in nota (1), dall'arrivo dell'avviso, senza che siano pervenuti gli stampati, si dovrà avvertirne immediatamente l'Istituto, per le ricerche e i provvedimenti del caso.

Il consumo degli stampati deve essere limitato allo stretto necessario: deve essere evitato, in via assoluta, ogni sperpero.

Se i comuni dovessero constatare che gli stampati ricevuti dall'Istituto sono insufficienti alle proprie esigenze, potranno ottenere un'integrazione dai *depositi provinciali* che saranno costituiti presso gli uffici provinciali di censimento. All'uopo i comuni dovranno rivolgere motivata richiesta esclusivamente all'ufficio provinciale competente, tenendo presente che **ALLE EVENTUALI RICHIESTE SUPPLEMENTARI DI STAMPATI RIVOLTE, INVECE, ALL'ISTITUTO, NON SARA' DATO CORSO.**

L'eventuale eccedenza di stampati deve essere tempestivamente segnalata dai comuni al competente ufficio provinciale, per dare a questo la possibilità di integrare le eventuali deficienze del deposito provinciale e poter così soddisfare le richieste d'integrazione da parte di altri comuni. Al termine delle operazioni, gli stampati che risultassero giacenti per mancata utilizzazione devono essere subito versati al deposito provinciale.

Un'apposita contabilità centrale e provinciale degli stampati spediti ai comuni e da essi utilizzati consentirà un rigoroso controllo dell'osservanza degli obblighi sopra stabiliti. Al termine dei lavori ciascun ufficio provinciale di censimento restituirà all'Istituto centrale di statistica il residuo degli stampati del deposito provinciale.

---

(1) — 15 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento compresi in una delle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

— 8 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento compresi in una delle seguenti regioni: Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia;

— 5 giorni per i comuni e gli uffici provinciali di censimento del Lazio.

**11. INTESTAZIONE DEGLI STATI DI SEZIONE PROVVISORI, DEI FOGLI DI CENSIMENTO E DELLE CARTELLE.** — L'intestazione degli stati di sezione provvisori e dei fogli di famiglia e di convivenza è un'operazione da farsi con oculatezza, per evitare sperperi di stampati. Occorre, perciò, che sia compiuta a cura dell'ufficio di censimento, non affidata agli ufficiali di censimento.

Per intestazione, sia degli stati di sezione, sia dei fogli di famiglia e di convivenza, s'intende, com'è del resto evidente, l'indicazione: della denominazione della *provincia* e del *comune*, della lettera distintiva e della denominazione della *frazione geografica*, del numero della *sezione*; e sui fogli anche della denominazione della *parrocchia* e del comune ove è ubicata la *sede* di essa. È desiderabile che tutte queste indicazioni siano apposte mediante timbro. Il numero di fogli di famiglia e di convivenza da intestare a ciascuna sezione deve mantenersi in un primo tempo un poco al disotto del presunto fabbisogno.

Per ogni ufficiale del censimento della popolazione deve essere intestata una cartella di censimento sulla quale devono essere indicati il nome e la lettera della frazione geografica, il numero o i numeri distintivi delle sezioni affidate all'ufficiale stesso, nonché, a suo tempo, il nome dell'ufficiale di censimento.

L'intestazione dei questionari del censimento industriale e commerciale deve essere limitata all'indicazione delle denominazioni della provincia e del comune. L'indicazione relativa al gruppo di sezioni deve essere apposta, invece, dall'ufficiale di censimento, all'atto della consegna dei questionari agli interessati.

Per ogni ufficiale del censimento industriale e commerciale deve essere intestata una cartella di censimento sulla quale devono essere indicati il numero distintivo del gruppo di sezioni e i numeri distintivi delle sezioni che compongono il gruppo stesso, nonché il nome dell'ufficiale di censimento.

È opportuno che le cartelle siano di cartone resistente, oltrechè per evitare che gli stampati si sgualciscano o si insudicino, per consentire all'ufficiale di censimento di portarli più agevolmente.

**12. IDONEITA' E ASSUNZIONE DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO.** — Gli ufficiali di censimento — le cui mansioni possono essere affidate anche alle donne — devono essere reclutati tra i dipendenti del comune che siano disponibili per tutta la durata delle operazioni di raccolta dei dati; qualcuno di essi dovrà essere disponibile anche durante le successive operazioni, sino alla spedizione del materiale. È evidente il vantaggio che avranno i comuni nell'affidare le mansioni di ufficiale di censimento a propri dipendenti, essendo questi, non solo pratici di ufficio e, in parte, di rilevazioni di dati e notizie, ma anche vincolati da speciali responsabilità verso l'amministrazione comunale; ciò garantisce la migliore esecuzione della rilevazione, evitando preoccupazioni ai dirigenti dell'ufficio comunale in dipendenza di lavori neglimentemente o erroneamente eseguiti. Tuttavia, se il comune non fosse in grado di fornire il numero necessario di ufficiali di censimento idonei, la residua parte dovrà essere reclutata all'esterno, preferibilmente tra il personale insegnante.

A) **Idoneità dei candidati.** — L'idoneità all'assolvimento del non facile compito dell'ufficiale di censimento è di importanza pregiudiziale per il successo della complessa rilevazione in cui i censimenti si concretano. Occorre, pertanto, che già l'idoneità generica dei candidati sia accertata con serietà di intenti ed oculata cura, senza tener conto di eventuali sollecitazioni, raccomandazioni e pressioni da parte di chiunque, perchè il criterio di scelta deve essere determinato esclusivamente dall'effettiva idoneità dei candidati. In proposito, si avverte che l'Istituto centrale di statistica eseguirà, direttamente e indirettamente, accurati controlli per accertarsi che la norma pregiudiziale anzidetta

sia stata rigorosamente osservata, rendendo responsabili i dirigenti dell'ufficio della eventuale inosservanza.

L'idoneità generica ad assolvere degnamente il mandato di ufficiale di censimento riflette :

a) anzitutto, la *moralità*, che deve risultare irreprensibile e *l'attitudine a trattare* garbatamente e pazientemente col pubblico : onde dovrà essere senz'altro scartato chi non possieda il primo requisito o dimostri un temperamento impaziente e un tratto poco garbato ;

b) indi, un'adeguata *capacità intellettuale* ed una sufficiente *cultura generale*, in modo che il candidato riesca ad impossessarsi senza difficoltà delle istruzioni che dovrà poi applicare ; pertanto, in linea di massima, dovrebbero essere esclusi coloro che non siano in possesso di un titolo di studio di scuola media ;

c) poi, una *chiara, ordinata e spedita scrittura* : onde sarà senz'altro scartato chi non la possiega o impieghi tempo eccessivo nello scrivere ;

d) poi, ancora, le *condizioni fisiche*, che devono essere tali da consentire di affrontare e superare la fatica giornaliera per un redditizio e tempestivo impiego della giornata di lavoro : dovrà, tuttavia, essere escluso anche chi, possedendo le condizioni fisiche richieste, non abbia compiuto i 18 anni o abbia sorpassati i 60, salvo casi eccezionali per coloro che, avendo superato i 60 anni, dimostrino manifestamente di essere in grado di poter agevolmente sopportare i disagi che il regolare assolvimento dei compiti dell'ufficiale di censimento implica ;

e) infine, la *conoscenza del territorio del comune e dell'ambiente* : onde l'opportunità di scartare chi non possiega affatto tale conoscenza o, per lo meno, l'opportunità di non assegnarlo alle sezioni periferiche e di campagna, dove il requisito in questione assume particolare importanza.

Tutti i requisiti sopra illustrati sono certamente noti o facilmente accertabili nei riguardi di candidati tratti dal personale del comune ; per gli altri, dovranno essere accertati accuratamente da parte dell'amministrazione comunale.

**B) Prova d'idoneità dei candidati.** — Occorre, tuttavia, che gli uni e gli altri, pur genericamente idonei, si dimostrino in possesso anche di una idoneità specifica, il cui accertamento, mediante prova scritta ed orale, confermerà o meno il possesso dei requisiti, particolarmente importanti, di cui alle precedenti lettere b) e c).

L'idoneità specifica dei candidati ad ufficiale del censimento della popolazione riflette l'esatta e particolareggiata conoscenza delle istruzioni relative alla raccolta dei dati, che costituiranno il contenuto del prossimo fascicolo (n.4).

A tal uopo, ai candidati riconosciuti in possesso di tutti i requisiti costituenti l'idoneità generica, dovrà essere consegnato, in data 29 settembre, il materiale utile alla loro preparazione (fascicolo 4 delle istruzioni, un foglio di famiglia e un foglio di convivenza con i relativi allegati, un esemplare dello stato di sezione provvisorio). Le prove, scritte e orali, dovranno essere effettuate dall'8 al 15 ottobre.

La prova scritta consisterà nella compilazione di un foglio di famiglia, per una famiglia di 10 persone, 8 delle quali facenti parte della famiglia ( 6 presenti e 2 temporaneamente assenti) e 2 non facenti parte di essa, ma in essa occasionalmente presenti alla data di censimento. Il candidato dovrà considerare che 5 delle 8 persone facenti parte della famiglia esercitano professioni diverse l'una dall'altra, in differenti posizioni nella professione e in differenti rami di attività economica o amministrativa o sociale. Il foglio di famiglia dovrà essere compilato in ogni sua parte, anche in quella che deve essere compilata dall'ufficio comunale di censimento. Tale prova scritta dovrà svolgersi sotto la sorveglianza di persona incaricata all'uopo dal sindaco, affinchè si impediscano ai candidati i tentativi di copiare l'uno dall'altro.

La prova orale consisterà in una serie di interrogazioni, anzitutto sulle persone facenti parte della famiglia (da iscriversi nell'Elenco A) e su quelle non facenti parte della famiglia (da iscriversi nell'Elenco B), nonché sul concetto di assenza temporanea dalla famiglia; poi, sui diversi quesiti del foglio di famiglia e, in particolare, su quelli concernenti l'abitazione, l'istruzione, la professione, la posizione nella professione e la specie di attività nella quale la professione è esercitata; indi, sul modo di riconoscere se una abitazione fa parte di un centro abitato o di un nucleo abitato o delle case sparse; infine, sul modo di compilare lo stato di sezione provvisorio.

L'idoneità specifica dei candidati ad ufficiale del censimento industriale e commerciale riflette l'esatta e particolareggiata conoscenza dei questionari e delle apposite istruzioni concernenti la raccolta dei dati.

A tal uopo, ai candidati ad ufficiale del censimento industriale e commerciale, cui sia stata riconosciuta l'idoneità generica, dovrà essere consegnato, in data 6 ottobre il materiale utile alla loro preparazione (istruzioni per la raccolta dei dati, classificazione delle attività economiche, un esemplare di ciascun modello di questionario, un esemplare dello stato di sezione provvisorio).

La prova, da effettuarsi dal 16 al 18 ottobre, consisterà in una serie di interrogazioni relative: alla scelta dei modelli di questionario da consegnare per le singole unità di rilevazione; ai quesiti contenuti in ciascun modello di questionario, che il candidato deve conoscere perfettamente; alla classificazione delle attività economiche; a tutte le altre modalità contenute nelle istruzioni.

La commissione giudicatrice sarà presieduta dal presidente della commissione comunale di vigilanza e di essa faranno parte un membro designato dalla commissione stessa e il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, che funzionerà anche da relatore. Nei comuni ove il numero dei candidati fosse elevato potranno essere costituite, a cura del presidente della commissione, delle sottocommissioni composte da membri della commissione di vigilanza e da funzionari dell'ufficio comunale di censimento.

Alla commissione e alle sottocommissioni anzidette potranno partecipare, come osservatori, gli ispettori provinciali di censimento e funzionari ispettori dell'Istituto centrale di statistica.

Dell'esito delle prove dovrà essere compilato un regolare verbale, con l'elenco nominativo dei candidati giudicati idonei, posti in graduatoria secondo il voto da ciascuno riportato.

Il verbale relativo alle prove per ufficiale del censimento della popolazione deve essere compilato entro il 18 ottobre; quello relativo alle prove per ufficiale del censimento industriale e commerciale entro il 20 ottobre.

**C) Assunzione degli ufficiali di censimento.** — I primi in graduatoria, nel numero stabilito per il comune, saranno assunti con decorrenza amministrativa:

- a) dal 25 ottobre per gli ufficiali del censimento della popolazione;
- b) dal 5 novembre per gli ufficiali del censimento industriale e commerciale.

L'assunzione sarà effettuata dal sindaco, previa ratifica del prefetto.

Gli elenchi nominativi da inviare, rispettivamente il 19 e il 21 ottobre al prefetto per la ratifica, devono contenere anche l'indicazione della paternità, dell'età, del titolo di studio e della professione esercitata.

I comuni nei quali le unità di rilevazione del censimento industriale e commerciale non siano superiori a 100 e che a norma del regolamento del censimento si avvalgono della facoltà di fare eseguire il censimento industriale e commerciale dagli stessi ufficiali del censimento della popolazione, non devono evidentemente procedere ad alcuna assun-

zione di ufficiali per il censimento industriale e commerciale. In tal caso, in deroga al calendario degli adempimenti, le date relative agli adempimenti del censimento della popolazione valgono anche per quelli del censimento industriale e commerciale.

**13. MATERIALE DA CONSEGNARE AGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO.** — A ciascun ufficiale del censimento della popolazione deve essere consegnato il seguente materiale: *a*) l'itinerario (o gli itinerari) di sezione; *b*) la cartina (o le cartine) di sezione; *c*) gli stati di sezione provvisori intestati; *d*) i fogli di famiglia intestati con un congruo numero di esemplari della «Guida» per la compilazione del foglio; *e*) i fogli di convivenza intestati, con un congruo numero di intercalari; *f*) un congruo numero di schede individuali per ospiti di esercizi alberghieri.

Poichè la «Guida» deve essere consegnata soltanto alle famiglie in grado di compilare il foglio da sè, il numero di esemplari della «Guida» da consegnare agli ufficiali di censimento dovrà essere maggiore per le sezioni dei centri abitati e minore per le sezioni rurali, ove si presume che i fogli di famiglia che dovranno essere compilati dall'ufficiale di censimento saranno in numero proporzionatamente maggiore.

Il materiale elencato alle lettere *a*), *b*) e *c*) dovrà essere inserito nella cartella di cui al paragr. 11 e così consegnato all'ufficiale di censimento, unitamente agli altri stampati di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*).

A ciascun ufficiale del censimento industriale e commerciale — oltre alla classificazione delle attività economiche già in suo possesso — deve essere consegnato il seguente materiale: *a*) gli stati di sezione provvisori, relativi al gruppo di sezioni affidatogli, in parte già compilati in sede di censimento della popolazione, nonchè i corrispondenti itinerari e cartine di sezione già utilizzati dagli ufficiali del censimento demografico; *b*) un adeguato numero di esemplari per ogni modello di questionario, con la relativa «Guida» per la compilazione.

Inoltre, a ciascun ufficiale di censimento dovrà essere consegnata la *Carta di autorizzazione* alla raccolta dei dati (mod. CP 5) debitamente firmata dal sindaco e col bollo del comune.

Ciascun ufficiale di censimento dovrà provvedersi per proprio conto di penna, carta assorbente, matita e gomma, in quanto le eventuali minute spese al riguardo sono state incluse nel compenso giornaliero.

All'atto della consegna del materiale di censimento e della carta di autorizzazione agli ufficiali di censimento, questi dovranno firmare, per ricevuta, la distinta del materiale stesso, distinta da conservarsi a cura del dirigente l'ufficio comunale di censimento.

**14. MANIFESTI DEI CENSIMENTI.** — In data 20 ottobre i comuni devono provvedere all'affissione del manifesto relativo al censimento della popolazione e in data 30 ottobre all'affissione del manifesto relativo al censimento industriale e commerciale.

I manifesti, che saranno forniti dall'Istituto centrale di statistica, devono essere affissi nei luoghi più frequentati del comune, possibilmente anche nei nuclei abitati più importanti e, almeno, in ogni centro abitato, anche se piccolo. E' evidente che nei grossi centri urbani i manifesti devono essere affissi in numero sufficiente di copie in ogni rione, quartiere, sestiere, ecc., nei luoghi più adatti affinchè siano letti dal maggior numero possibile di persone.

I comuni dovranno provvedere a intestare i manifesti, mediante stampigliatura, con il nome del comune e potranno anche apporvi, se lo ritenessero opportuno, il nome e co-

gnome del sindaco. Ai comuni capoluoghi di provincia e agli altri con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, i manifesti saranno forniti debitamente intestati al nome del comune.

**15. ILLUSTRAZIONE DELLE ISTRUZIONI DI CENSIMENTO.** — Le istruzioni sulla raccolta dei dati e sulle operazioni concomitanti e susseguenti, emanate dall'Istituto, saranno, com'è facilmente comprensibile, di particolare importanza, sia per i dirigenti e componenti gli uffici comunali e provinciali di censimento, sia, soprattutto, per gli ufficiali di censimento. Data, non la difficoltà, ma certamente la complessità della materia, occorre che essa sia convenientemente illustrata agli interessati in riunioni durante le quali sia consentito ad ognuno di chiedere chiarimenti sulle particolari questioni che avessero potuto lasciare dei dubbi.

Pertanto, nell'intento di realizzare la massima possibile uniformità d'interpretazione, la illustrazione delle istruzioni in parola sarà fatta in riunioni successive, cui parteciperanno i rappresentanti di circoscrizioni sempre più ridotte, partendo da una *riunione nazionale* degli ispettori centrali, dei dirigenti di tutti gli uffici provinciali di censimento e dei dirigenti degli uffici di censimento dei comuni capoluoghi di provincia, che sarà tenuta presso l'Istituto; per passare, poi, a molteplici e, se non contemporanee, ravvicinate *riunioni interprovinciali* degli ispettori provinciali di censimento interessati; quindi, a *riunioni provinciali ed eventualmente intercomunali* (nel caso di provincie con elevato numero di comuni) dei dirigenti gli uffici comunali di censimento interessati e di tutti i componenti dell'ufficio del comune ove è tenuta la riunione.

L'illustrazione delle istruzioni sarà fatta: a) da funzionari dell'Istituto centrale di statistica, nella riunione nazionale e nelle riunioni interprovinciali; b) dai dirigenti degli uffici provinciali di censimento o da ispettori provinciali, nelle riunioni provinciali od intercomunali.

La riunione nazionale e le riunioni interprovinciali saranno tenute, in seguito a convocazione dell'Istituto centrale di statistica, nel periodo dal 18 al 30 settembre.

Le riunioni provinciali od intercomunali saranno tenute, in seguito a convocazione dell'ufficio provinciale di censimento, nel periodo dal 1° al 6 ottobre.

I partecipanti a tutte le riunioni anzidette dovranno avere preventivamente studiato le istruzioni di censimento in questione, in modo da poterne seguire col massimo profitto l'illustrazione.

Infine, in ogni comune deve essere tenuto, a cura del dirigente l'ufficio comunale di censimento, un particolareggiato *corso di istruzione*, della durata di 4 giorni (dal 21 al 24 ottobre), cui devono partecipare tutti gli ufficiali del censimento della popolazione e gli impiegati addetti all'ufficio comunale di censimento; analogo corso deve essere tenuto, dal 29 ottobre al 2 novembre, per il censimento industriale e commerciale; nei comuni maggiori, ciascuno dei due corsi può essere suddiviso in più corsi contemporanei.

Le lezioni devono avere la durata di almeno 4 ore al giorno.

1. ESEMPIO DI ELENCO DELLE SEZIONI\_RIEMPITO

IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

4 Novembre 1951

ELENCO DELLE SEZIONI

Provincia di ORTENSIA

Comune di Porto Torre

Numero complessivo di ufficiali di censimento assegnati al comune: 10

Sezioni distinte per frazione geografica		
FRAZIONE GEOGRAFICA		Numeri distintivi delle sezioni In ordine progressivo
lettera in ordine alfabetico	denominazione	
A	<u>Porto Torre</u>	1
		2
		3
		4
B	<u>Cesara</u>	5
		6
		7
C	<u>Sopramonte</u>	8
D	<u>Oltremonte</u>	9
		10
E	<u>Pizzo</u>	11
		12
		13
F	<u>Quadrivio</u>	14
		15
		16

Sezioni raggruppate per ufficiale di censimento
(In ogni riga indicare i numeri distintivi delle sezioni affidate ad uno stesso ufficiale di censimento)
1
2
3
4-7-8
5
6-9-10
11-12
13
14-15
16

29 settembre 1951  
(data)



IL SINDACO

*F. Bianchi*



